aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0358413
del 27/04/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/88

Allegati: nessuno

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S923 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE).

Richiesta valutazioni su documentazione integrativa fornita dal proponente in seguito a richiesta ex art. 19 c. 6 del D.Lgs. 152/2006 finalizzata alla non assoggettabilità a VIA.

In riscontro alla nota Prot-2023-0337504 del 12/04/2023, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede, in un'area sottostante al tracciato stradale della SP. 333, in Località Chiapparino, la realizzazione di una pista per minimoto di lunghezza di circa 410 metri, con relativo parcheggio e struttura destinata a servizi connessi all'attività. L'esercizio dell'attività è previsto per tutto il giorno fino alla mezzanotte, soprattutto nel periodo estivo.

Per le matrici di competenza dello scrivente Settore, vista la natura delle opere in progetto, si rilevano potenziali impatti relativi alla componente rumore. In esito alle precedenti fasi del procedimento, lo scrivente settore, con nota Prot-2023-0228453 del 28.02.2023, aveva segnalato che la documentazione non consentiva di quantificare compiutamente gli impatti sui recettori circostanti e che pertanto, in assenza di una relazione previsionale di impatto acustico aggiornata e riferita ad un livello di progettazione di maggiore dettaglio, non era possibile esprimere valutazioni sull'entità degli

impatti provocati dall'opera, ai fini dell'assoggettabilità o meno del progetto al procedimento di VIA. La documentazione integrativa resa disponibile risponde a quanto richiesto.

Con riferimento all'attuale classificazione acustica del territorio, l'area oggetto di intervento ricade nelle classi acustiche I e II, che non risultano compatibili con l'attività prevista dal progetto in esame. Si rimanda, pertanto, al comune competente, la valutazione di idoneità della classificazione acustica della zona destinata ad ospitare l'impianto e l'eventuale adozione di una variante della stessa.

L'impianto previsto ricade nel campo di applicazione del DPR 304/2011 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447", che definisce i limiti applicabili per questa tipologia di sorgenti, specificando in particolare che alle stesse non si applica il limite differenziale. Nel suddetto decreto è inoltre indicato che le attività motoristiche devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18.30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione tra le 12 e le 15.30, fatte salve eventuali deroghe disposte dal comune per particolari esigenze.

Lo studio identifica due recettori maggiormente esposti, denominati R1, con destinazione commerciale (ristorante), posto a 80 metri dall'impianto, e R2, con destinazione residenziale, posto a 180 metri. Il tecnico estensore dello studio valuta che, nella configurazione di esercizio più sfavorevole, ovvero la circolazione contemporanea su pista di n. 15 minimoto, per il ricettore R1 potrebbe presentarsi il supero del limite di immissione sonora notturno, pertanto indica la necessità di limitare l'utilizzo contemporaneo di n. 15 minimoto fino alle ore 22. Per le ore successive, ricadenti in fascia notturna, prevede un numero massimo circolante di minimoto pari a 10, dimostrando che tale riduzione è sufficiente per garantire il rispetto del limite di immissione notturno (anche se con valori comunque molto prossimi al limite normativo). Per le restanti 5 minimoto, suggerisce, qualora l'impianto ne sarà dotato, il ricorso a minimoto di tipo elettrico.

Premesso quanto sopra, in relazione ai potenziali impatti connessi all'esercizio della pista, nella fascia oraria di circolazione prevista dal DPR 304/2011 (9.00-18.30) non si rilevano particolari criticità e i limiti normativi risultano rispettati. Diversamente, in fascia notturna, durante la quale non sarebbe previsto l'esercizio della pista ai sensi del DPR 304/2011, fatte salve eventuali deroghe disposte dal comune, lo studio evidenzia un incremento dei livelli di rumore rilevante rispetto alla configurazione ante-operam, denotando quindi impatti significativi sul comparto rumore.

Distinti saluti.

.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 26-04-2023 16:31:37
Certificato valido dal 02-07-2020 al 02-07-2023